

3 maggio 2011

L'ultima lezione. Come ho pensato di poter conciliare la politica rivoluzionaria e la scientificità della professione di giurista

di Giuseppe Ugo Rescigno

Oggi, 4 maggio 2011, termina il corso di istituzioni di diritto pubblico dell'anno accademico 2010-2011; il 31 ottobre 2011 andrò obbligatoriamente in pensione; questa è dunque l'ultima mia lezione come professore universitario di ruolo.

Non so se la scelta del tema della ultima mia lezione vi parrà opportuna, e comunque la cosa qui non ha importanza: dedico la mia ultima ora di lezione come professore di ruolo anzitutto e soprattutto a me stesso, sperando che piaccia anche a voi. Intendo spiegare in questa lezione come è stato possibile a me, dall'inizio della mia professione di professore universitario fino ad oggi, ritenersi ad un tempo un rivoluzionario, praticare per qualche tempo (ormai molto lontano) quel poco di politica rivoluzionaria (non di rivoluzione, sia ben chiaro) che credevo allora giusta e proporzionata ai tempi, e nello stesso tempo pretendere di studiare ed insegnare diritto, e non un diritto quale che sia, ma il diritto concepito col massimo di scientificità di cui ero capace e con l'ambizione di convincere lettori ed ascoltatori sul fatto che, intorno a ciascuna specifica questione giuridica che trattavo, la mia era la soluzione migliore possibile.

Premesso che pratica rivoluzionaria (e cioè fare effettivamente la rivoluzione) e politica rivoluzionaria (e cioè prepararsi alla rivoluzione in tempi non rivoluzionari e quindi in assenza di una pratica rivoluzionaria per quanto minima) sono due cose molto diverse, pratica rivoluzionaria e diritto appaiono, sia a prima vista sia dopo riflessione, incompatibili. Ho sempre pensato, e continuo a pensare che esse sono inconciliabili, perché se riuscissi a praticare la rivoluzione (ovviamente come fatto collettivo e non individuale), necessariamente andrei contro il diritto stabilito, e se intendo descrivere e spiegare il diritto vigente inevitabilmente divento un conservatore, un conservatore appunto del diritto vigente che è anch'esso un fatto collettivo che mi si oppone come dato oggettivo. E' una contraddizione, ma una contraddizione la cui specifica natura mi ha consentito (anche se altri potranno concludere che si è trattato di un autoinganno) di restare nel pensiero e nelle speranze un rivoluzionario (e cioè praticare per quanto era possibile ed ero capace non la rivoluzione ma una politica rivoluzionaria) e nella pratica professionale un giurista in qualche modo accettato dalla comunità dei giuristi.

In che senso sono stato e resto un rivoluzionario (senza rivoluzione) è presto detto: reputo il capitalismo di oggi una follia organizzata, la cui esistenza dipende da un ritmo di crescita infinita (gli esperti e la cronaca ci dicono che, se il sistema non cresce almeno del 3% per anno, esso entra in crisi) e che dunque non può durare in eterno (a meno di sognare voli interplanetari e scoperte di nuovi mondi dentro e oltre la nostra galassia). Che cosa sostituirà il capitalismo, oggi non lo so (ieri ero quasi certo che sarebbe stato necessariamente il socialismo); penso però che sia umanamente possibile un mondo sociale nel quale, raggiunto un livello di risorse capaci di soddisfare i bisogni di tutti (i bisogni, non i desideri, mi pare necessario sottolineare), sia possibile a ciascun individuo, basandosi su risorse materialmente eguali, vivere al meglio possibile le proprie capacità intellettuali, artistiche, affettive, e continuo a sperare che in un futuro più o meno lontano questo possa accadere. E' appena l'inizio di un discorso molto complesso che potrei sviluppare per ore. Ma non è questo il tema della mia lezione e dunque mi limito a quegli aspetti della mia utopia che stanno in rapporto col diritto.

E' parte della mia utopia la tesi secondo cui col comunismo lo Stato si estinguerà come forma di organizzazione politica, secondo l'insegnamento marxista. Molto ci sarebbe da dire anche su questo tema. Mi limito qui a sottolineare che ho sempre trovato strane e ingiustificate le molte obiezioni per non dire irrisioni contro questa ipotesi, dette spesso da fieri sostenitori dell'Unione europea e della globalizzazione (e cioè da sostenitori di forme di organizzazione che essi stessi ritengono siano superamenti degli Stati nazionali). Neppure di questo però intendo parlare. Ho richiamato questa tesi da me condivisa perché, dal momento in cui, intorno ai venti-ventidue anni, ne rimasi colpito, mi venne spontaneo porsi la domanda, da giurista in formazione: ma vi sarà anche una estinzione del diritto, oltre che dello Stato? La risposta, in un primo tempo più d'istinto che a seguito di dimostrazione, fu netta e immediata: anche la società socialista, anche quella comunista, ed in ogni caso qualunque società umana del futuro avrà un suo diritto. Oggi la dimostrazione mi sembra ovvia e banale. Il diritto ha senso se e soltanto se presupponiamo, come un assioma, che, almeno per certi aspetti ed in certi ambiti, esiste per gli esseri umani la libertà materiale, fisica, di fare o non fare una determinata cosa per loro volontà. Le regole del diritto nascono proprio per sottoporre a regime tale presupposta libertà materiale: chi pone le regole (cosa che in questa sede non ci deve interessare) vuole appunto o vietare un comportamento (e cioè impedire per quanto possibile che un comportamento venga tenuto nonostante che materialmente sia sempre possibile tenerlo), oppure obbligare a tenere un comportamento (e cioè indurre a tenere quel comportamento comandato nonostante che materialmente sia sempre possibile disobbedire al comando), oppure tutelare contro le aggressioni altrui la libertà di fare o non fare del soggetto tutelato. Il diritto dunque sconta di necessità e sempre la possibilità che il comportamento materiale, fisico, oggettivo, venga egualmente tenuto, nonostante sia vietato, o venga egualmente non tenuto nonostante sia stato comandato, e che la libertà venga aggredita, minacciata, ridotta, addirittura tolta del tutto, fino alla morte data da qualcuno nei confronti di qualcun altro. Da qui la risposta del diritto che mediante altre regole punisce (pretende di punire) chi ha violato le regole; di qui anche la constatazione che ha senso parlare di diritto se mediamente, nel loro insieme, le regole nei fatti vengono obbedite, sia quelle che comandano di fare o non fare, sia quelle che puniscono chi ha violato le precedenti (un diritto puramente immaginato è una fantasia; un diritto ieri vigente ed oggi non più vigente è appunto diritto per chi si colloca nel tempo in cui era vigente, e non lo è più oggi).

Per immaginare un mondo sociale senza diritto dovremmo immaginare un mondo di automi nel quale tutte le regole, sia che vietino, sia che obblighino, sia che tutelino la libertà di fatto, vengono sempre rigorosamente, totalmente obbedite. Anche in tal caso per la verità rimarrebbe una parte del diritto, quella parte che prescrive chi può introdurre nuove regole e togliere vecchie regole; meglio: scomparirebbe anche questa parte se fossimo capaci di immaginare un mondo di automi nel quale le regole sono sempre esistite e rimangono per sempre immutate.

Insomma non mi ci volle molto per capire che anche nella società socialista o comunista ci sarebbe stato un diritto, e col diritto professori di diritto, come mi era capitato di diventare (per ragioni anche

divertenti e curiose che qui non è il caso di ricordare).

Seguendo questo percorso, decisi nei miei confronti che avrei cercato di essere per quanto possibile un giurista come dovrebbe esserlo un giurista nella società ideale alla quale aspiravo (così come su altri piani decisi di praticare una politica che preparava per quanto possibile la futura rivoluzione e di vivere per quanto possibile secondo gli ideali comunisti all'interno di una società che rimaneva borghese e capitalistica).

Per costruire nel pensiero, sia pure a grandi linee, questa società ideale al cui interno collocare il giurista, e per costruire, questa volta molto accuratamente, questo giurista ideale, dovevo partire, come sempre, come è necessario per chiunque, dalla mia visione del mondo (nessuno può uscire da se stesso; come è stato detto efficacemente noi siamo gettati nel mondo, e non possiamo che partire da qui). Nella mia visione del mondo (nella mia ideologia se vi piace di più questa parola) c'era allora ed è rimasto sempre un punto fermo fondamentale, che mi viene da Marx, ma attraverso Marx anche da Hegel, ed in realtà dal primo che ha tematizzato questa tesi, e cioè Giambattista Vico: sono gli uomini a fare collettivamente la loro storia, ma essi non sanno di farla, e comunque, quand'anche siano giunti alla convinzione che la storia è fatta collettivamente dagli uomini, la realtà sociale si presenta a ciascuno di essi come un dato confuso, complesso, misterioso, sostanzialmente sconosciuto. Di qui le scienze umane: il tentativo di andare oltre la immediata apparenza e la minuscola conoscenza che ciascun individuo possiede (o crede di possedere); il tentativo di scoprire, se vi sono, spiegazioni dell'accaduto, regolarità, leggi, tendenze, possibilità alternative rispetto all'accaduto (che proprio perché possibilità nei confronti dell'accaduto non si sono realizzate ma avrebbero potuto realizzarsi). C'è in questa visione una dialettica profonda: da un lato la realtà, anche quella umana-sociale e non solo quella fisico-naturale, si presenta come oggettiva, qualcosa che scavalca il singolo individuo e si impone a lui (sia che venga conosciuta o si creda di conoscerla, sia che resti sconosciuta, sia che venga dichiarata inconoscibile); dall'altro lato esistono in senso proprio soltanto individui in carne ed ossa: vi sono alcuni che dicono di parlare in nome di dio, o della classe, o del partito, o della nazione, o del popolo, e così via, ma restano individui in carne ed ossa che dicono appunto di parlare in nome di dio, o della classe, ecc. ecc.; è vero poi che vi sono molti casi nei quali milioni di individui pensano e dicono di riconoscersi in quella persona o quelle persone che dicono di parlare in nome di dio, o della classe, o della nazione e così via; ma restano milioni di individui, che possono sbagliarsi o mutare opinione; è vero poi che quasi sempre vi sono altri individui che o prima o poi dicono (o comunque pensano) di non essere d'accordo con quei tali che parlano in nome di dio, o della classe, o del popolo, e così via.

Applicate questo discorso generale al diritto ed al giurista che riflette sul diritto. Egli è un individuo tra tanti altri individui; quel che dice e pensa intorno al diritto si incontra o si scontra con quel che dicono e pensano altri individui; che alcuni possano decidere e magari imporre, con l'uso della forza se necessario, una specifica decisione (come in principio fa il giudice) non chiude minimamente la partita: il tempo scorre e col tempo si accumula ciò che gli individui dicono, pensano, vogliono, sperano, credono; il giurista dunque trova davanti a sé un mondo complesso, che ha una storia talvolta millenaria, un mondo che viene continuamente fatto e modificato da migliaia e talvolta milioni di altri individui, con innumerevoli leggi, continuamente modificate, innumerevoli autorità, innumerevoli atti quotidiani che applicano o pretendono di applicare il diritto, innumerevoli comportamenti quotidiani contrari al diritto, e innumerevoli altre cose umane che compongono società complesse che nessuno ovviamente può conoscere non dico in tutti gli aspetti, ma neppure per molti aspetti.

C'è qualcuno che conosca davvero tutto il diritto italiano (ammesso che abbia senso parlare del diritto italiano come qualcosa di esattamente delimitabile)? Ciascun operatore del diritto conosce una parte minuscola dell'insieme. Le enciclopedie giuridiche sono composte da decine di volumi di migliaia di pagine: anche ammesso che contengano tutti il diritto di una società specifica (e non è vero, se non altro perché bastano pochi anni e spesso pochi mesi perché ciò che è stato scritto non sia più vero), sono state scritte da centinaia e talvolta migliaia di autori, ciascuno per un pezzetto specifico.

Il giurista prende atto di questa realtà. Il suo compito è molto limitato, ma proprio per questo aggredibile e in qualche modo capace di verità e passibile di consenso (ma anche, come è ovvio, capace di falsità e passibile di dissenso). Egli, quando agisce come giurista, o prima o poi si pone sempre una specifica domanda (o accetta di rispondere ad una domanda posta da un altro) e tenta di rispondere a quella domanda alla luce dell'intero sistema giuridico. Qui non ha alcuna importanza ricordare che le domande possono essere più di una, che spesso per rispondere ad una specifica domanda bisogna pregiudizialmente rispondere ad un'altra domanda che la condiziona, e così via. E' vero poi che lo studioso del diritto non si limita a rispondere a specifiche domande, ed anzi per lo più si dedica a ricostruzioni sistematiche di aspetti del diritto che coinvolgono molte domande collegate e coordinate: studia l'istituto della controfirma ministeriale, o il contratto in generale, o quel tipo di contratto (ad es. quello di compravendita), il provvedimento amministrativo in generale oppure uno specifico tipo di provvedimento, e così via all'infinito. Quest'opera di ricostruzione di una porzione più o meno ampia del diritto vigente ha però sempre lo scopo di giustificare tante risposte quante sono le domande che lo studioso riesce a ricostruire o immaginare e che nel loro insieme, reso sistematico ed ordinato, compongono (secondo la sua ricostruzione) quella parte del diritto fatta oggetto di studio. In altre parole, per quanto ampio sia l'orizzonte che si pone lo studioso, il suo studio sarà utile e produttivo se altri, dovendo rispondere a specifiche domande di ordine giuridico, trovano le risposte (risposte convincenti) in quello studio ampio e sistematico.

Per quanto complessa sia la trattazione, quello che resta fermo è lo schema basilare. Esso sul piano logico si articola in tre momenti: 1) formulazione della domanda alla quale si vuole o si deve rispondere; 2) selezione entro il sistema giuridico ed entro la realtà al cui interno si colloca la domanda di tutti i documenti giudicati necessari e sufficienti per costruire la risposta (documenti quindi pertinenti che vengono tratti dal sistema e dalla realtà); 3) costruzione della risposta in base ai documenti selezionati.

Questa articolazione sul piano logico raramente trova corrispondenza sul piano cronologico: è quasi sempre più probabile che si torni continuamente indietro, o per riformulare la domanda che nella formulazione precedente appare confusa, o ambigua, o vaga, o per aggiungere nuovi documenti prima non visti e magari togliere alcuni documenti giudicati ora non pertinenti, o per riscrivere in tutto o in parte la risposta prima formulata. Alla fine però si ritrova sempre lo schema logico prima delineato.

E' vero poi che spesso il giurista suggerisce modificazioni nel diritto mediante nuove leggi, oppure partecipa alla elaborazione ed alla redazione di proposte di nuove leggi, oppure viene invitato dai politici che intendono presentare progetti di nuove leggi a prestare la sua collaborazione di esperto. In tal caso si intrecciano in modo inestricabile scelte dettate da ragioni politiche e suggerimenti tecnici per la migliore traduzione in termini giuridici delle intenzioni politiche. Si tratta però di una attività che, per quanto possa tornare utile e preziosa, si colloca su un piano nettamente diverso da quello proprio del giurista (e del giudice) che risponde a domande giuridiche. Sul piano del nuovo diritto da introdurre con leggi il giurista di professione si avvale di tutte le sue conoscenze tecniche e della sua esperienza, ma recupera la sua libertà politica, come qualunque altro cittadino, che si batte affinché prevalgano soluzioni che egli ritiene politicamente, economicamente, socialmente, migliori di altre. Non deve più dare risposte giuridicamente fondate a domande specifiche, ma semplicemente decidere la sua collocazione politica, avvalendosi di tutte le conoscenze che egli possiede, in vista di un possibile mutamento nelle leggi.

Ritorno al giurista che risponde a specifiche domande. Formulata la risposta, il seguito che appare più probabile è la comunicazione di essa, a qualcuno, a molti, a chiunque voglia conoscerla; in generale il giurista ama comunicarla a tutti gli interessati, sperando che molti siano gli interessati, che molti leggano lo scritto, che molti se non tutti si dichiarino d'accordo intorno alla risposta, e meglio ancora intorno sia alla risposta che al modo di costruirla (come è noto è possibile concordare sulla risposta, ma non sul modo di costruirla: vedi l'esempio della concurring opinion nella Corte suprema degli USA).

Le ragioni per le quali un giurista si pone una domanda di ordine giuridico (che egli ritiene faccia parte del mondo del diritto) sono innumerevoli e non ha alcuna importanza farne una analisi. Sta di fatto che egli, se intende svolgere la sua professione, si pone volta per volta una specifica domanda di ordine giuridico (una domanda che egli ritiene possa e debba avere una risposta di ordine giuridico).

La necessaria presenza di una specifica domanda mi pare uno degli aspetti che giustificano la conclusione secondo cui anche il giurista è uno scienziato (uno scienziato ovviamente specifico, non confondibile con altri tipi di scienziato). La domanda deve essere irriducibile e distinta da ogni altra domanda: irriducibile perché non può essere ricondotta ad un'altra domanda che la ricomprende (esige una risposta specifica che risponda proprio a quella domanda e a nessun'altra); distinta perché non confondibile con altre domande (magari vicine o collegate): la domanda è come un individuo che, per quanto legato da innumerevoli fili con altri individui, resta però un individuo, non segmentabile in parti indipendenti e non confondibile con altri individui.

Il giurista è uno scienziato perché, data la domanda, cerca una risposta, ma non una risposta quale che sia, ma una risposta giuridicamente fondata (che dunque può rivelarsi giuridicamente non fondata, e cioè sbagliata; mi pare l'equivalente nel discorso giuridico del principio di falsificabilità che secondo Popper caratterizza il discorso scientifico nelle scienze dure). Siccome però nel diritto (ed in altre discipline, e forse in tutte le scienze) non esiste il misuratore oggettivo, assoluto, inconfutabile, intorno alla correttezza o infondatezza della risposta, da un lato c'è qualcuno (quello che ha dato la risposta) che sostiene che quella è la risposta giusta, e dall'altro ci sono altre persone che possono essere tutte d'accordo che effettivamente quella è la risposta giusta, oppure tutte d'accordo che quella offerta è una risposta sbagliata (ma è improbabile che tutti diano la stessa risposta al posto di quella ritenuta sbagliata), oppure ancora è possibile che alcune persone si dichiarino d'accordo, altre in disaccordo, ed altre infine non si pronuncino (ma la cosa più probabile è che solo poche persone si interessino della questione, e che la stragrande maggioranza non ne sappia assolutamente nulla).

Ho introdotto in tal modo, esplicitamente o implicitamente, le seguenti nozioni chiave per comprendere il gioco del diritto: comunicazione, interpretazione, comprensione, consenso o dissenso.

Il diritto è anche un insieme infinito di comunicazioni: comunicazioni del legislatore (nel senso più ampio della parola), comunicazioni dei giudici, comunicazioni dei funzionari pubblici, comunicazioni dei privati (tra di loro e tra privati e amministrazioni pubbliche), comunicazioni dei giuristi.

Comunicazioni felici e comunicazioni infelici.

Comunicazioni felici quando la comunicazione giunge integra al destinatario, il destinatario la comprende, alla comprensione segue uno stato di fatto (quale che sia il modo per determinarlo) che soddisfa sia l'emittente della comunicazione (che si convince che alla sua comunicazione ha fatto seguito quanto voleva mediante la comunicazione) sia il destinatario di quella comunicazione. Naturalmente (poiché mi sono collocato entro il diritto) presuppongo non una qualsiasi comunicazione, quale ad es. una comunicazione che esprime un sentimento, o una emozione, o uno stato d'animo, oppure una comunicazione che si limita ad informare, ma una comunicazione che chiede al destinatario di fare o non fare qualcosa.

Le ragioni per cui la comunicazione si rivela invece infelice sono molte: la trasmissione si rivela inadeguata, ed il messaggio non giunge al destinatario; la comunicazione è incomprendibile, o confusa, o contraddittoria, o troppo vaga, e simili; il destinatario non ha gli strumenti sufficienti per capire la comunicazione; il destinatario si ribella alla comunicazione o comunque la ignora; il destinatario ha capito la comunicazione e intende soddisfare quanto gli è stato comunicato, ma non possiede i mezzi materiali per soddisfare la comunicazione.

Ciò che mi preme sottolineare, e su cui chiedo consenso (e sarei stupito se non vi fosse), è la constatazione che, come è possibile che la comunicazione sia infelice, così è possibile che la comunicazione talvolta risulti felice. E' vero che non esiste (di nuovo) il misuratore ufficiale, oggettivo, infallibile, della felicità delle comunicazioni. Esiste però il dissenso oppure il consenso intorno alla domanda se quella specifica comunicazione si è conclusa felicemente oppure in modo infelice; esiste poi la tacita e universale regola per cui, in casi del genere, chi sostiene che la comunicazione si è conclusa in modo infelice, in tutto o in parte, deve dire quando, dove e perché giudica infelice la comunicazione, pena la irrilevanza della sua posizione.

La comunicazione felice ha come sua componente necessaria e ineliminabile la comprensione da parte del destinatario della comunicazione a lui indirizzata (la comunicazione, qualunque comunicazione questa volta, presuppone anche e necessariamente che l'emittente abbia compreso o per lo meno creda di aver compreso ciò che sta comunicando: di questo aspetto, pur importante, non tratto più). Se non vi è stata comprensione nel destinatario, per definizione la comunicazione risulta infelice. Di nuovo, non esiste il misuratore infallibile, oggettivo, assoluto, del grado di comprensione. Se però l'interessato dice di aver compreso, e tutti coloro che intervengono sulla questione concordano con lui sul fatto che effettivamente c'è stata comprensione, la partita (per noi esseri umani) è automaticamente conclusa. Se qualcuno dice che non è vero, e che in tutto o in parte c'è stata incomprensione, la risposta degli altri inevitabilmente sarà che quel qualcuno dica espressamente, in modo comprensibile, dove e perché, contro la valutazione degli interessati, c'è stata incomprensione. Come in questo caso può andare avanti la partita dipende da tutti coloro che intervengono sulla questione.

A me interessa sottolineare che si possono dare molti esiti intorno alla valutazione sul grado di comprensione raggiunta, compresi i casi estremi nei quali gli intervenuti si dichiarano tutti d'accordo che vi è stata piena comprensione oppure si dichiarano tutti d'accordo che vi è stata totale incomprensione, e naturalmente compresi tutti gli infiniti casi intermedi nei quali si creano sul punto opinioni, individuali o collettive, distinte e contrapposte. A questo punto della analisi a me interessa che si conceda serenamente che, come è possibile la non comprensione, così sono possibili la comprensione e vari gradi di comprensione. Quando, dove e perché c'è stata incomprensione oppure comprensione si vedrà volta per volta.

Strettamente legata a questa ricognizione sta la constatazione che sono possibili consensi e dissensi: se sono possibili dissensi, sono anche possibili consensi, e addirittura consensi senza rilevare alcun dissenso (compreso ovviamente il consenso di chi opera la ricognizione).

Vengo così al tema spinoso e controverso della interpretazione nel diritto. Sottolineo "nel diritto": dubito che si possa parlare in modo univoco e completo della interpretazione in tutti i campi e sotto tutti gli aspetti. In ogni caso sono abbastanza sicuro di quel che sostengo rispetto al diritto da potermi permettere di lasciare impregiudicato il discorso intorno ad altri campi nei quali egualmente si usa la parola interpretazione.

La comprensione mostra che la interpretazione, qualunque cosa essa sia (lo vedremo successivamente), viene comunque conclusa, deve avere un termine: è possibile che si concluda con la dichiarazione o la tacita convinzione di un interessato di aver compreso (è sempre qualcuno in carne ed ossa che interpreta i discorsi e dice o pensa di aver compreso o non compreso), oppure con la dichiarazione o la tacita convinzione dell'interessato di non aver compreso, in tutto o in parte, o con la rinuncia a comprendere (se la cosa è permessa; al giudice per esempio il non liquet non è permesso: una decisione deve adottarla). Anche ammesso che esista sempre una specifica attività mentale chiamata "interpretazione" che sta in mezzo tra la emissione e la ricezione della comunicazione da un lato e la comprensione del destinatario dall'altro, questa attività (che qui si ipotizza sia avvenuta) si conclude sempre in uno dei modi prima elencati.

Per la verità io dubito che vi sia sempre interpretazione; meglio, dubito che la parola “interpretazione” voglia dire sempre la stessa cosa, penso invece sia una parola che comprende diverse attività non riducibili ad una sola sempre eguale.

Per entrare nel merito della questione dal punto di vista del giurista è opportuno chiarire (come quasi mai viene detto) che al giurista non interessa minimamente quel che avviene nel cervello umano. Come il cervello (o la mente), sentendo una enunciazione fatta di parole, giunge a comprendere tali parole è cosa quasi sicuramente complicatissima ed ancora oggi (a leggere gli esperti che si occupano del tema) quasi sconosciuta. Ma questa tematica comunque al giurista non può e non deve interessare. Il giurista esamina enunciati, e cioè frasi, di senso compiuto secondo la lingua che parla, che si presentano come dati oggettivi, perché o sono già scritti o vengono trascritti per essere discussi. La consuetudine, si dice correttamente, è anzitutto un fatto. Ma la consuetudine giuridica diventa giuridicamente aggredibile ed operativa se e solo se gli interessati la traducono in parole significanti. Esistono infatti le raccolte ufficiali delle consuetudini, raccolte scritte mediante parole pubblicate dalle autorità incaricate del compito; chi vuole contestare la veridicità di tali parole deve costruire un testo diverso da mostrare al giudice; il giudice, che conosce il diritto come suo dovere professionale, se ricostruisce diversamente la consuetudine, deve scrivere una regola mediante parole sostenendo che tali parole esprimono la consuetudine. Quando gli operatori giuridici parlano e scrivono intorno a questioni che essi ritengono giuridiche, e intendono dire e scrivere cose giuridicamente significative e pertinenti, si presume che capiscano ciò che stanno dicendo o scrivendo. La domanda diventa adesso: coloro che ascoltano o leggono, per comprendere quanto detto o scritto dai primi, debbono sempre interpretare oppure si può dare il caso che essi comprendano immediatamente quel che sentono o leggono? Non si obietti che chi ascolta o legge un discorso, per comprenderlo deve comunque interpretarlo nella sua testa. Non è questa la domanda che si pone il giurista: lo ripeto, al giurista che cosa accade nella testa delle persone non può e non deve interessare; al giurista interessa se, a suo parere, esse hanno capito oppure non hanno capito. La domanda diventa: è possibile che chi legge o ascolta (senza preoccuparsi di ciò che accade nella sua testa) capisca immediatamente quel che sta udendo o leggendo? La mia risposta, basata su quel che so di me stesso, è certa e netta: in generale io capisco immediatamente quel che sento o leggo (in italiano beninteso), e solo per eccezione sono costretto a fermarmi per ritornare su ciò che ho sentito o letto, ed eventualmente sono costretto a riformulare con parole mie ciò che ho sentito o letto, perché solo mediante la riformulazione in relazione alla domanda alla quale intendo rispondere (nota bene) penso di aver compreso quanto sentito o letto (o giungo alla conclusione che non ho capito o resto perplesso). In altre parole, la mia esperienza, e credo la esperienza di tutti, è la esperienza di chi attraverso ciò che legge e ciò che sente spesso comprende immediatamente quel che è stato detto oppure è stato scritto e solo in casi minoritari non comprende in tutto o in parte quel che ha sentito o letto, oppure ritorna sul sentito e sullo scritto nei casi in cui, muovendo dalla comprensione immediata di ciò che ha sentito o letto, qualcuno lo sollecita a porsi domande o lui stesso si pone domande che potrebbero generare significati ulteriori, oltre quel che ha già compreso. Vi sono casi dunque di comprensione immediata, nei quali tra il sentire ed il leggere da un lato e il comprendere dall'altro non sussiste nulla di intermedio dal punto di vista oggettivo, e casi nei quali è necessario svolgere una attività ulteriore al fine di comprendere, e dunque tra il sentire ed il leggere da un lato ed il comprendere dall'altro si colloca appunto una attività specifica, qualcosa di oggettivo che permette di passare dal primo (l'udire oppure il leggere) all'ultimo (la comprensione; naturalmente la comprensione come soggettiva conclusione che l'interessato formula rispetto a se stesso; se qualcuno me lo chiede, affermo che ho compreso e se richiesto cerco di spiegare perché ho compreso).

Basandomi sulla mia esperienza, anzitutto non trovo ragioni per ritenere che anche gli altri non vivano la medesima esperienza, e cioè che alcune volte comprendano immediatamente ciò che sentono o leggono e altre volte non comprendano immediatamente e siano costretti a quella attività che li mette in grado, si spera, di comprendere e che comunque talvolta (non sempre) si conclude con la soggettiva convinzione di aver compreso. Siccome nessuno possiede il misuratore oggettivo del grado di comprensione,

qualunque osservatore (compreso il giurista che osserva) baserà su vari indici rivelatori la sua valutazione del grado di comprensione raggiunto da altri. Se ad es. la persona dice di aver compreso, ed a questa sua affermazione seguono comportamenti coerenti con quanto detto o scritto (coerenti naturalmente a giudizio di chi sta valutando il grado di comprensione), è ragionevole concludere che la persona ha effettivamente compreso. Se poi un altro dirà invece che la persona non ha compreso, si apre un gioco già esaminato.

Insomma, per concludere questo punto, chiamo interpretazione nel diritto (nel gioco del diritto), quella specifica ed eventuale attività che in certi casi, ma non sempre, l'operatore giuridico svolge per passare dalla ricezione di un testo alla sua comprensione rispetto alla domanda alla quale l'operatore deve rispondere. Vi possono essere dunque casi di comprensione immediata, dunque senza interpretazione nel senso prima definito, e casi nei quali si manifesta oggettivamente una attività di interpretazione; vi sono casi nei quali, data una domanda (non mi stancherò di sottolineare questo punto decisivo), il testo che viene letto permette una comprensione immediata, e casi nei quali quello stesso testo, rispetto ad una diversa domanda, esige una attività di interpretazione.

Questa attività di interpretazione, così delimitata, si divide in molte specie, dai confini vaghi tra l'una e l'altra, e verosimilmente esemplificative di alcuni dei possibili modi di interpretare, senza mai esaurire la conoscenza della attività di interpretazione.

L'attività di interpretazione più semplice ed elementare, che si fa fatica a chiamare interpretazione, è quella del docente che spiega un testo agli allievi; il docente crede di aver compreso perfettamente quel testo, ma è convinto che gli allievi non lo hanno effettivamente compreso, e dunque lo riformula in vari modi, fa esempi, aggiunge chiose e commenti, delimita per quanto possibile il significato delle singole parole, illustra la struttura del periodo, e così via, finché si spera gli allievi dicano di aver capito e il docente sia ragionevolmente sicuro che effettivamente hanno compreso. La ragione per cui diventa difficile parlare di interpretazione anche in questo caso sta nel fatto che il docente, in relazione alla domanda alla quale vuole rispondere, pensa di aver compreso quel testo così come sta scritto e non sente alcun bisogno di formularne un altro alternativo, cosicché la sua attività di interpretazione svolta a vantaggio dei suoi discenti si conclude per lui con la ripetizione letterale del testo di partenza.

Una vera e propria attività di interpretazione, alla quale però segue una decisione, si ha quando il medesimo testo, rispetto alla medesima domanda, per ragioni linguistiche (o supposte ragioni linguistiche) consente due o più riformulazioni alternative tra le quali bisogna scegliere: lo stesso testo per alcuni dice A (un nuovo testo parzialmente diverso da quello originario) e per altri (o gli stessi di prima che sanno che altri così hanno sostenuto, oppure si pongono per discuterla questa alternativa come alternativa giustificabile in prima battuta, provvisoriamente) dice B. L'attività di interpretazione sta proprio nel ragionamento in base al quale chi interpreta formula (o esibisce) sia A che B, come possibili riscritture del testo originario. Stabilire però che la interpretazione corretta è A e non B, o viceversa, è una decisione, giustificata quanto si vuole dalla interpretazione svolta, ma distinta dalla attività di interpretazione: viene infatti dopo la interpretazione, e sceglie una riformulazione (una interpretazione) e scarta l'altra (che pure è stata formulata). Vale la pena di notare che l'enunciato di partenza non è senza alcun significato, ma al contrario è talmente significativo che riesce a dire due o tre cose alternative; vale anche la pena di notare che in tanto è possibile rispetto ad un enunciato riscriverlo in due o più formulazioni alternative in quanto dice qualcosa di sensato e qualcosa comunque chi lo interpreta ha già capito (se fosse totalmente insensato non si potrebbe far dire nulla a quella stringa di parole casuali e senza alcun significato; immaginate una stringa casuale qualsiasi, ad es. "il capra vado molto": pensate che sia possibile una attività di interpretazione?).

Un caso più semplice di attività interpretativa si ha quando, dato un enunciato complesso, con alcuni periodi coordinati o subordinati, è possibile grammaticalmente scomporre tale enunciato in enunciati più elementari, che mantengono un significato giuridico capace di rispondere alla specifica domanda per la

quale stata operata la scomposizione. Così se l'enunciato dice che i comportamenti A e B e C descritti in astratto sono puniti con la pena X, ed i comportamenti possono essere tenuti disgiuntamente oppure congiuntamente (cosicché il medesimo comportamento concretamente tenuto può rientrare solo in A, oppure contemporaneamente in A e in B, e così via), diventa possibile ricavare da esso le seguenti norme: 1) A è punito con X; 2) B è punito con X; 3) C è punito con X; 4) A + B (compiuti cioè con lo stesso comportamento concreto) sono puniti con X (cioè sono puniti soltanto una e non due volte); 5) A + C sono puniti con X; 6) B + C sono puniti con X; 7) A + B + C sono puniti con X.

Molto più complicato il caso in cui l'operatore giuridico, dovendo rispondere ad una specifica domanda, non trova alcuna disposizione espressa in vigore che risponda al suo caso, ma è in grado di costruire (oppure ritiene di essere in grado di costruire) una norma non scritta che risponde al suo caso partendo da una diversa disposizione (usando ad es. lo strumento della analogia) oppure partendo (per lo più) da diverse disposizioni o principi (anche non scritti) che in qualche modo (da giustificare) sono collegabili al suo caso. Chi volesse avere una efficace esemplificazione di questo modo di ragionare nel diritto può intanto leggere le sentenze cosiddette manipolative della Corte costituzionale.

Non credo sia opportuno qui spendere altre parole, né intorno alla interpretazione, né intorno agli altri temi esaminati (comunicazione, comprensione, consenso e dissenso). Ciò che mi preme ora sottolineare sono i principi profondi che stanno dietro o (se preferite) a fondamento delle cose prima illustrate, e che si collegano anche al giurista ideale della ideale società comunista al quale ho inteso ispirarmi nella mia attività professionale di giurista.

Anzitutto la veridicità. Tutte le cose che ho prima illustrato presuppongono che chi parla o scrive dica non la verità (che non è cosa di questo mondo per gli esseri umani) ma ciò che lui ritiene essere la verità, e cioè che il giurista sia veridico. Io non conosco, se c'è, la scienza della falsità, o dell'inganno, o della simulazione. Quello che ho sempre praticato, che ho sempre cercato di fare, è dire e scrivere ciò che io ritenevo corretto, o offrire la risposta migliore possibile secondo il mio parere tra quelle ipotizzate. Naturalmente non ho mai pensato di essere il solo a comportarsi in questo modo. Anzi sono certo che molti miei colleghi hanno seguito e seguono lo stesso principio, e so che quasi tutti però non condividono la mia collocazione politica. La cosa mi pare molto importante e degna di nota: è possibile che seguendo il principio della veridicità giuristi di diversa collocazione politica si trovino però d'accordo su specifiche questioni di ordine giuridico.

E' possibile sbagliarsi: se io stesso, ritornando sul già scritto, mi convinco di essermi sbagliato, o qualcun altro mi convince che ho sbagliato, diventa mio dovere dirlo apertamente. Il mio giurista ideale in una ideale società comunista così deve essere, ed io, in una società capitalista, così ho cercato di comportarmi. Penso si cominci a vedere come sono riuscito (o almeno così ritengo) a conciliare il mio essere idealmente un rivoluzionario e professionalmente un giurista. Ogni volta che ho studiato una questione e pubblicato qualcosa sul tema studiato, il mio obiettivo è stato anzitutto convincere me stesso, e solo su questa base cercare di convincere il lettore.

Questo principio fondamentale mi ha consentito di risolvere anche una questione che per un certo tempo mi ha angustiato e reso perplesso. Come comportarsi di fronte ad un giurista che tu ritieni in malafede? Ad un certo punto della mia riflessione sulla domanda mi sono reso conto che il problema, per un giurista, in realtà non esiste, non deve esistere. Non sono in questione i rapporti di amicizia, o di stima, o di lavoro con una persona giudicata in malafede. E' ovvio che nei rapporti personali la valutazione intorno alla buona fede o malafede di una persona hanno un peso decisivo sui propri comportamenti verso quella specifica persona (fino al punto di interrompere per quanto possibile ogni rapporto). Ma il giurista, quando agisce da giurista, esamina testi oggettivati, e non è detto anzitutto che quel testo, sia pure scritto da una persona che tu ritieni in malafede, non sia ciononostante corretto secondo il tuo parere, o comunque degno di considerazione per quello che sta scritto; soprattutto non è detto che quel testo, scritto da una persona in malafede, non sia però stato fatto proprio da altre persone, in perfetta buona

fede, cosicché comunque il giurista deve rispondere a tali persone, indipendentemente dal fatto che all'origine delle opinioni di tali persone stia un testo scritto da una persona in malafede. Insomma, il giurista (quando dialoga con altri giuristi) ha a che fare non con persone, ma con pensieri oggettivati dalle persone, e con questi deve misurarsi in quanto giurista. Anche il mio giurista ideale di una ideale società comunista dovrà comportarsi in questo modo.

Ben diverso il caso del giudice. Il giurista, quando esamina una questione, presuppone sempre che i fatti che compongono tale questione siano già tutti provati. Compito del giudice invece è anche quello di accertare i fatti, e da qui nascono per il giudice i problemi più difficili, e le maggiori controversie tra i cittadini comuni che valutano il giudizio reso dai giudici. Si tratta a mio parere della differenza più importante tra il giudice e il giurista (inteso come studioso del diritto), quasi sempre non rilevata e raramente tematizzata (vale la pena di notare che nelle facoltà di giurisprudenza non si insegna agli allievi come vanno condotte le indagini per accertare i fatti, ma viene appunto insegnato il diritto come insieme di regole da applicare ai fatti descritti in astratto). E' ovvio che qui, parlando di me stesso, parlo del giurista, e non del giudice.

Comunicare, comprendere, consentire oppure dissentire, presuppongono che queste cose siano possibili e che, quando realizzate, siano verificabili e, una volta verificate, siano vere in questo senso. E' possibile che la comunicazione non riesca, in tutto o in parte, ma è anche possibile che riesca pienamente; è possibile che la comprensione non venga raggiunta, in tutto o in parte, ma è anche possibile che una persona comprenda, in tutto o in parte, quanto altre persone hanno comunicato; se è possibile dissentire è possibile anche consentire, e su questa base concludere qualunque questione, o perché tutti gli interessati sono d'accordo, o perché qualcuno, in caso di non accordo, è incaricato di decidere con valore vincolante per tutti (ed anche questa decisione, dovendo essere comunicata, compresa ed obbedita, presuppone che sia possibile comunicazione, comprensione, accordo o disaccordo sulla correttezza della decisione; sotto altro aspetto questa decisione deve essere obbedita nella pratica, ma può essere contestata all'infinito nel pensiero di chi se ne occupa). La mia società ideale è fatta di esseri umani che comunicano tra di loro, cercano di comprendere, se non sono d'accordo ritornano sulle cose per essere per quanto possibile d'accordo, anche se sanno perfettamente che è materialmente, oggettivamente possibile non comunicare o comunicare in modo infelice, non comprendere, in tutto o in parte, restare in disaccordo.

Così, da giurista che vive in una società capitalistica, cerco, come è dovere di ogni giurista anche in una società comunista, di comunicare (quando opportuno o necessario) nel modo migliore che mi è possibile, di comprendere quanto altri hanno detto o scritto, di misurare consensi e dissensi intorno alle questioni alle quali mi capita di dovermi applicare, di concludere in buona fede dicendo quelle che a me paiono le soluzioni corrette o per lo meno quelle che a me paiono le migliori rispetto a tutte le altre che sono state offerte e che sono riuscito a prendere in considerazione.

Nel diritto (come io lo intendo e lo pratico, e come però viene inteso e praticato da molti altri) c'è anche un momento altamente democratico (questo spiega perché è possibile a me come a molti altri dialogare e talvolta trovarsi d'accordo, anche muovendo da visioni del mondo diverse e talvolta profondamente diverse).

Tutti in principio hanno diritto di intervenire; tutte le posizioni manifestate intorno ad una questione in principio sono degne di essere prese in considerazione; tra tutte quelle esaminate ce ne può essere una che mi convince, e allora debbo adottarla; se nessuna mi convince, per ciascuna posizione esaminata ho il dovere di spiegare perché la ritengo sbagliata o comunque non convincente; se tutte mi paiono scorrette, in tutto o in parte, cerco di dire la mia.

Naturalmente, essendo noi esseri finiti, e dovendo dedicare a ciascuna questione un tempo ragionevole, vi sarà inevitabilmente una selezione tra le innumerevoli posizioni espresse intorno alla questione

esaminata; col tempo sopravvivono solo alcune, verosimilmente, dato il contesto, le migliori, quelle meglio argomentate, quelle che hanno ricevuto maggiori consensi. Ciò non toglie che tutte in principio restano in campo, e dipende da ciascun osservatore quali e quante opinioni, da chiunque espresse, riprendere e commentare.

A questo punto però si apre una riflessione per me drammatica. Io non vivo in una società comunista, e compito del giurista non è quello di inventare regole che a lui sembrano giuste, ma quello di rispondere a domande in modo pertinente e argomentato sulla base del diritto vigente. Questo diritto è comunque un dato oggettivo, che si contrappone al giurista. Anche ammesso, come del resto ho già riconosciuto, che si tratta di un dato per lo più sconosciuto, complicato, confuso, oscuro, misterioso, si tratta pur sempre di un dato da ricostruire, caso per caso, con tutti gli strumenti a disposizione. Tra questi strumenti vi sono anzitutto la costituzione scritta e le leggi scritte. Cose filologicamente incontrovertibili: i testi sono ufficiali, composti da quelle parole e soltanto da quelle parole. Che intorno a quei testi si siano accumulati con gli anni sterminati commenti, glosse, chiose, riflessioni, opinion, tesi, decisioni, non toglie che quei testi siano ufficiali, incontrovertibili in quanto testi, che anch'essi comunichino, che anch'essi chiedano di essere compresi, che anch'essi determinino consensi e dissensi intorno alle interpretazioni e comprensioni che si manifestano.

Il punto drammatico per me sta nel fatto che queste leggi possono essere ingiuste, in base a miei criteri di giustizia ed ingiustizia; che ingiuste possono essere le costituzioni, a cominciare dalla mia. Se, in base a miei principi di veridicità, di comprensione, di interpretazione, le regole che come giurista debbo applicare al caso che sto esaminando sono ingiuste, crolla la mia illusione di comportarmi come un giurista della mia ideale società comunista. Sto applicando regole ingiuste, e non posso esimermi dall'applicare tali regole. Posso naturalmente partecipare al gioco della interpretazione come tutti gli altri, ma debbo farlo in buona fede, seguendo la convinzione che le leggi e le costituzioni comunicano qualcosa, che è possibile comprendere quello che comunicano, che in ogni caso debbo misurarmi con tutti gli altri che giocano o hanno giocato il mio stesso gioco, che debbo convincere anzitutto me stesso sulla correttezza o maggiore adeguatezza della mia risposta al caso giuridico trattato. Come comportarmi se, dopo aver condotto questo gioco nel miglior modo per me possibile, sulla base dei criteri che ho enunciato, la conclusione resta per me ingiusta, perché ingiusti sono i punti di partenza che il sistema mi ha imposto?

Io sono profondamente convinto che tutte le costituzioni oggi esistenti sono ingiuste proprio nei loro principi fondamentali (i quali, proprio perché fondamentali sono non scritti): 1) tutte le costituzioni ammettono che un singolo individuo possa ottenere per ciascun anno un reddito alto quanto si vuole, senza limiti, e che per conseguenza le differenze di reddito tra gli individui siano infinite; 2) tutte le costituzioni ammettono che ciascun individuo possa accumulare ricchezze in beni fisici e in danaro senza limiti. Questi due principi sono per me totalmente ingiusti, e nella mia ideale società comunista essi sono sostituiti da due principi del tutto opposti: 1) ciascun individuo in un anno ottiene un reddito eguale a quello di ogni altro, che spende naturalmente nel modo che egli ritiene più opportuno; 2) i beni comuni (la terra, l'acqua, le materie prime, ecc.) sono di proprietà comune, distribuiti ed assegnati secondo un piano ragionevole in modo che alla fine tutti abbiano il loro reddito, e di fronte alla massa di reddito spendibile stia una massa di beni e servizi di pari entità.

Come giurista in una società capitalista sono obbligato ad applicare regole costituzionali e regole di legge che io ritengo non giuste.

Ma il mio giurista ideale di una ideale società comunista quali regole applicherà? Non quelle inventate arbitrariamente da lui, ma quelle che la costituzione e le leggi della sua società comunista dirà essere le regole obbligatorie per lui (come per altri). Non so da chi e come tali regole verranno approvate nella mia ideale società comunista. Sicuramente debbono come minimo rispecchiare la volontà della maggioranza, ma penso che in una società comunista il processo decisionale collettivo dovrebbe

avvicinarsi quanto più è possibile alla unanimità. Di nuovo non intendo approfondire questo specifico discorso. A me in questa sede serve per dimostrare che anche un giurista della società comunista deve applicare regole scritte da altri, quali che siano le sue opinioni sul merito di tali regole.

Per me, giurista in una società capitalistica, il problema non è stato e non è l'obbligo di applicare regole scritte da altri, perché questo obbligo lo avrei anche in una società comunista.

Per me si è trattato di decidere se le regole che avrei dovuto applicare sono moralmente intollerabili (come sono state le regole contro gli ebrei a suo tempo emanate dal fascismo e dal nazismo), oppure ingiuste sì, ma non moralmente intollerabili. Ho a suo tempo spiegato che la Costituzione italiana è una costituzione borghese, che non apriva affatto la strada verso il socialismo come molti allora sostenevano, ma non ho mai ritenuto la Costituzione italiana moralmente intollerabile. Anzi, sul piano morale è una costituzione piena di buone intenzioni (lo dico senza ironia). In un periodo non rivoluzionario, e nel dubbio per di più cresciuto negli anni che forse non vi sarà mai una società comunista, ho ritenuto possibile continuare a coltivare nel pensiero l'ideale comunista, praticare per quanto possibile gli ideali comunisti, seguire anche nella professione di giurista quegli ideali che io ritengo propri di un giurista anche nella società comunista, e nello stesso tempo, in quanto giurista, applicare il diritto vigente, così come insieme ad altri sono riuscito a ricostruire e comprendere, anche se si è trattato di un diritto proprio di una società fondamentalmente ingiusta (e a mio parere senza futuro).

Come giurista non sono stato e non sono affatto solo. Partendo da altre visioni del mondo, magari molto distanti dalla mia, pure vi sono stati e vi sono giuristi che professano e praticano i miei stessi ideali di giurista. Il dialogo con loro è possibile e necessario, l'accordo spesso facile e convinto, il dissenso sempre stimolante, la ricerca senza fine e senza acquietamento. Una società comunista o comunque una società non capitalistica dovrà modificare profondamente le leggi. Ma, per quanto riguarda il mestiere di giudici e di giuristi (incaricati di comprendere ed applicare le leggi), le qualità del buon giudice e del buon giurista sono già state individuate da millenni e sono praticabili da sempre da chi vuole intenderle e praticarle.

Non intendo apparire più ingenuo di quanto sono. So benissimo come è facile usare il diritto in mala fede, capziosamente, fraudolentemente; che molti sono stati e sono i giudici corrotti o al servizio dei potenti di turno; che continuamente vengono approvate leggi ingiuste da parlamentari senza onore e senza dignità; che degli avvocati, soprattutto quelli che si sono venduti ai potenti, è meglio non parlare; che il mondo è pieno di ingiustizie, crudeltà, atrocità.

So anche una cosa più difficile e nascosta che ci riguarda tutti, a partire da me stesso: so come è facile essere schiavi dei pregiudizi, senza neppure avvedersene; come è facile essere superficiali, sbrigativi, saccenti, sordi e ciechi; come bisogna diffidare anzitutto di se stessi, non cessare di interrogarsi, di dubitare, di ricercare, di ascoltare e riflettere.

Resto convinto però che è possibile essere in buona fede, che è possibile correggersi, che è possibile migliorare, in un processo individuale e collettivo senza fine, secondo gli ideali dell'illuminismo (o, con parola migliore, dell'Aufklärung, del rischiaramento). Resto convinto che sui valori morali è possibile decidere individualmente, dichiarare a se stessi quali vengono adottati, seguirli per quanto è possibile nelle condizioni materiali e individuali che il contesto ci impone. Non so se tutti o la maggior parte seguiranno sempre questi principi; non so se tutti saranno disponibili a trovare l'accordo e sarà possibile trovare un accordo universale e duraturo sulla giustizia tra gli esseri umani; so però che se è possibile il disaccordo è possibile anche l'accordo; so che se è impossibile prevedere il futuro, è possibile prefigurarlo nella mente ed invitare gli altri a condividere il progetto così costruito; so che comunque il tempo scorre e col tempo la propria vita terrena, e che il mondo si impone a ciascuno di noi ed in qualche modo ciascuno di noi cerca di sopravvivere. Questa mia ultima lezione è in fondo il rendiconto di come da comunista e da giurista ho cercato di sopravvivere in questo mondo capitalista.

Ma non è soltanto questo. Questa mia ultima lezione è anche una meditazione sulla mia visione del mondo a partire dalle mie specifiche conoscenze di giurista. Poiché questa mia visione del mondo rimbalza sul mio modo di intendere il diritto (mio naturalmente nel senso che lo pratico, non nel senso che è soltanto mio: esattamente al contrario è un modo di molti altri che mi hanno ispirato), penso che il modo migliore per concludere questa ultima lezione sia esporre (rapidamente) il mio pensiero sul punto.

E' parte fondamentale del marxismo al quale in generale mi ispiro ritenere che il modo di produzione e distribuzione della ricchezza stia alla base di qualunque organizzazione sociale. Da qui la immagine tradizionale e la distinzione tra struttura (il mondo dell'economia) e sovrastruttura (l'arte, la politica, il diritto, i legami affettivi, e così via). Innumerevoli sono le critiche a questo modo di ricostruire il legame sociale e innumerevoli sono le controrepliche a difesa di tale ricostruzione. Qui voglio ribadire alcuni punti fermi presenti nella tradizione marxista ma in generale minoritari all'interno di tale tradizione: a) la priorità nella realtà e nella analisi del modo di produzione nasce molto banalmente dalla constatazione che in natura per sopravvivere bisogna mangiare e bere, e che per mangiare e bere bisogna darsi da fare; a questo bisogno primario si aggiungono altri bisogni primari, in parte dettati da madre natura (ad es. riprodursi), in parte dettati da bisogni naturali che si sono evoluti col tempo e l'esperienza (ad es. il bisogno della abitazione, la cui soddisfazione comincia con la grotta come usano molti animali e giunge alla casa in muratura con acqua corrente e molte altre utilità oggi sentite come indispensabili); b) è del tutto ovvio che i modi attraverso cui gli esseri umani sono riusciti in diversi periodi storici e riescono oggi a soddisfare tali bisogni primari condizionano l'organizzazione sociale in tutte le sue componenti: la tradizionale immagine di struttura e sovrastruttura si limita a constatare questa ovvietà; c) quante cose vengono costruite dagli esseri umani oltre il produrre e distribuire risorse per soddisfare i bisogni primari è questione da indagare (ad es. l'arte, la religione, i legami affettivi, la politica, e così via); d) che vi sia un condizionamento dell'economia su queste altre cose è ovvio (tutto è in qualche modo correlato con tutto), ma quale sia volta per volta questo condizionamento è appunto da scoprire e raccontare; e) quale che sia il modo di produzione dominante, la società non si esaurisce affatto nel modo di produzione dominante, cosicché l'economia deve essere in grado di sostenere l'intera società, in tutte le sue articolazioni; f) il diritto, come il linguaggio, è uno dei meccanismi necessari mediante il quale si costruisce e si mantiene l'intera società, cosicché ciò che condiziona anche il diritto (ad es. e anzitutto l'economia) viene a sua volta condizionato dal diritto, senza il quale non potrebbe funzionare e non potrebbe essere correlato con tutti gli altri momenti della società.

Ritrovo in tal modo due punti di metodo fondamentali che mi hanno sempre guidato: 1) cercare sempre di catturare la specificità del diritto rispetto ad ogni altro aspetto della società; 2) correlare sempre il diritto con tutti gli altri aspetti della società con i quali è in qualche modo correlato (in qualche modo che appunto è da scoprire).

Ed ora ho veramente terminato la mia ultima lezione.